

ORIENTAMENTO LOCALE

Corte appello L'Aquila sez. I, 04/07/2022, n. 1001

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Materia: **Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado**

Oggetto: **Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aq.

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati

Magistrati:

Dott. [REDACTED] Presidente rel.
Dott. [REDACTED] Consigliere
Dott. [REDACTED] Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di impugnazione iscritta al n. [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] in proprio e quale socio unico liquidatore della [REDACTED]
[REDACTED] & c. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

IMPUGNANTE

Contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED],

IMPUGNATO

per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto digitalmente

in L'Aq. in data 13 dicembre 2018 dall'Arbitro Unico Avv. [REDACTED]

telematica, secondo quanto

All'udienza tenutasi il 11 gennaio 2022 in modalità

previsto dall'art. 83 DL 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27, come da Provvedimento del Presidente di Sezione del 16 novembre 2021, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del 11 gennaio 2022 ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti

- 2 -

termini di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti per memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in L'Aq. in data 13 dicembre 2018, l'Arbitro Unico Avv. [REDACTED] decideva in merito a domanda proposta da [REDACTED] inizialmente innanzi al giudice ordinario e finalizzata alla pronuncia sulla liquidazione della quota della [REDACTED] unico socio superstite, con conseguente condanna della stessa a corrispondere al [REDACTED] la quota di liquidazione in un ammontare di euro 262.167,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso del socio [REDACTED] padre dell'attore e del quale il predetto era erede testamentario, il tutto a mente dell'art. 11 dello statuto societario.

Il giudice ordinario adito aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta [REDACTED] per essere applicabile nel caso di specie la clausola compromissoria dello statuto prevista all'art. 13 secondo cui "tutte le controversie tra i soci, oppure tra alcuni di essi o tra i loro eredi e la Società, circa l'interpretazione, l'esecuzione del contratto per le quali non fosse prevista la competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, dovevano essere definite da un amichevole arbitro compositore scelto d'accordo tra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale dell'Aq."

Pertanto il Tribunale di Napoli adito dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario stante la sussistenza della clausola compromissoria.

[REDACTED] presentava istanza di nomina di Arbitro per comporre la lite in esame al Presidente del Tribunale di L'Aq., il quale nominava l'Avv. [REDACTED] che accettava l'incarico.

Depositare note e memorie delle parti, l'Arbitro fissava la discussione della causa.

[REDACTED] ribadiva le proprie richieste già avanzate in sede di citazione al giudice ordinario, riferendo che la [REDACTED] aveva due soci amministratori in via disgiuntiva nelle persone di [REDACTED]

- 3 - In data 1 settembre 2013 decedeva il socio [REDACTED] e si apriva la successione regolata da testamento olografo pubblicato per Notaio [REDACTED] di Napoli. Nel testamento veniva nominato, tenuto conto di tutte le donazioni fatte in vita agli altri figli ed al coniuge, quale suo unico erede universale il figlio [REDACTED]. Pertanto riteneva l'istante che era applicabile alla fattispecie l'art. 2284 c.c. secondo cui in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Riferiva il [REDACTED] che il socio superstite [REDACTED] non aveva inteso continuare la società che infatti in data 31 luglio 2014 con atto notarile, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, era stata sciolta e posta in liquidazione con autonominazione della stessa quale liquidatrice a tempo indeterminato e che la predetta non aveva mai liquidato la quota del [REDACTED]

Pertanto quest'ultimo aveva incardinato il giudizio e poi l'arbitrato chiedendo all'Arbitro di pronunciarsi sulla liquidazione della quota della [REDACTED] in favore dell'istante e per l'effetto chiedendo la condanna della predetta a corrispondere al [REDACTED] la somma di euro 262.167,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal decesso di [REDACTED] con vittoria di spese di arbitrato.

Si costituiva nell'arbitrato e depositava memoria [REDACTED] in proprio e nella qualità di socio liquidatore della [REDACTED] eccependo in via preliminare la non compromettibilità della controversia in quanto [REDACTED]. non era né socio della [REDACTED] né erede unico della quota del 50% appartenuta al dante causa [REDACTED]. con conseguente difetto di legittimazione dell'Arbitro a conoscere del merito della controversia.

Rilevava inoltre l'improcedibilità dell'arbitrato poichè non era stato esperito da parte del [REDACTED] come previsto dall'art. 13 dello statuto, il tentativo di nomina di un amichevole Arbitro compositore in accordo con l'altra parte.

Infine il ricorso all'Arbitro era previsto solo in caso di controversia insorta sull'interpretazione o esecuzione del contratto sociale e non anche sulla qualificazione - 4 - di una parte come erede di quote societarie e sul punto [REDACTED]. non aveva alcuna titolarità stante l'avvenuta impugnazione del fratello [REDACTED]. del testamento olografo del dante causa [REDACTED].

Eccepita la non compromettibilità della controversia e l'incompetenza dell'Arbitro, si chiedeva in subordine la sospensione dell'arbitrato sino alla decisione della causa successoria pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

Nel merito [REDACTED] chiedeva il rigetto della domanda rilevando che il [REDACTED] non aveva ereditato il 50% della quota societaria, sia perché il testamento olografo indicato era stato impugnato dal fratello [REDACTED]. per nullità e lesione di legittima, sia perché dal testamento, qualora se ne ritenesse la validità, si evinceva che le quote erano state donate alla [REDACTED] che, pertanto, ne deteneva il 100%. Si rilevava inoltre che la richiesta di liquidazione di quote poteva intervenire solo all'esito del procedimento di liquidazione e non durante lo stesso.

Con vittoria di spese.

Depositata le successive memorie e la documentazione di supporto, l'Arbitro tratteneva il procedimento in decisione.

1) Il Lo. arbitrale. Con il lodo emesso e sottoscritto in data 13 dicembre 2018 l'Arbitro unico riteneva parzialmente fondata la domanda di [REDACTED] e quindi riconosceva il diritto dello stesso alla liquidazione in suo favore in qualità di erede del dante causa [REDACTED] della quota del 50% della [REDACTED]. in liquidazione, da determinarsi all'esito del procedimento di liquidazione; dichiarava improcedibile la domanda svolta dal [REDACTED] nella parte in cui chiedeva determinarsi il valore della quota e liquidava le spese di lite con compensazione di 1/3 e restante parte a carico della convenuta [REDACTED]

Preliminarmente l'Arbitro Unico riteneva infondate le eccezioni di incompromettibilità della controversia e di incompetenza dell'arbitro.

Rilevava in particolare come emergesse dagli atti la qualità di erede di [REDACTED] sia dal fatto che allo scioglimento della società il padre del [REDACTED]. era titolare del 50% delle quote, sia da quanto emergente dalla CTU

svolta nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sia dalle stesse - 5 - dichiarazioni di controparte che avevano eccepito la compromettibilità della controversia poi decisa in tal senso dal Tribunale ordinario con sentenza non impugnata.

Rilevava poi l'Arbitro come fosse operativa nel caso in esame la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello St. trattandosi di controversia su esecuzione del contratto e che non fosse stato esperito il tentativo di adire un arbitro amichevole, rivolgendosi subito al Presidente del Tribunale per la scelta dell'Arbitro, in conseguenza dell'impossibilità di accordo tra le parti, osservando peraltro la mancanza di sanzione in caso di inosservanza della procedura in ordine alla nomina predetta.

Riteneva l'Arbitro Unico che a nulla rilevassero le questioni successorie connesse al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli ed aventi ad oggetto l'accertamento della nullità del testamento olografo del de cuius [REDACTED] e

l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, dichiarando che "acclarata, ai fini dell'operatività della clausola compromissoria, la qualità di erede di [REDACTED] a nulla rileva la circostanza che quest'ultimo sia erede universale o erede pro quota del dante causa".

Non era quindi necessario sospendere il giudizio arbitrale in attesa della decisione del giudizio di merito.

Pertanto concludeva l'Arbitro come potesse essere svolto il giudizio arbitrale, vertendo lo stesso esclusivamente sulla domanda di liquidazione della quota svolta da un erede di socio defunto nei confronti della società, ritenendosi acclarate le seguenti circostanze: la titolarità in capo a [REDACTED] al momento della sua morte, della quota societaria della [REDACTED] l'assenza di atti formali che facciano presupporre la cessione / donazione della detta quota a favore della socia superstite [REDACTED]

l'implicito riconoscimento da parte degli stessi convenuti della qualità di erede in capo a [REDACTED] data dall'eccezione innanzi al giudice ordinario della operatività della clausola compromissoria sulla base della qualità di erede de [REDACTED] .

Nel merito, osservava l'Arbitro che la domanda del [REDACTED] era parzialmente fondata.

- 6 - Rilevava l'Arbitro che in caso di morte di uno dei soci, ai sensi dell'art. 2284 c.c. il socio superstite, in caso di società costituita da due soli soci, può decidere di sciogliere la società o procedere alla liquidazione della quota spettante agli eredi del socio defunto Nel caso di specie con nota del 6 marzo 2014 la socia superstite aveva manifestato la volontà di non procedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, procedendo allo scioglimento della [REDACTED] A fronte di tale situazione l'Arbitro Unico riteneva di non poter accogliere la domanda di [REDACTED] nella parte in cui chiedeva la condanna della controparte alla liquidazione della quota del 50% appartenuta al socio [REDACTED] e quantificata in € 262.167,00.

Infatti per espressa previsione dell'art. 2284 c.c. l'obbligo di liquidare la quota agli eredi sussisteva solo nel caso in cui il socio superstite non preferisse sciogliere la società, come nel caso di specie.

Nel caso, come quello in esame, in cui il socio superstite opti per lo scioglimento della società, in capo all'erede del socio sorge solo il diritto alla quota di liquidazione ovvero alla quota risultante all'esito delle operazioni di liquidazione della società.

Pertanto, l'Arbitro rilevava che, accertato il diritto di [REDACTED] nella sua qualità di erede, alla quota di liquidazione della società DI. all'esito delle procedure di liquidazione della stessa, si doveva osservare che la materia della liquidazione della società non poteva essere oggetto di giudizio arbitrale.

Riteneva infatti la Suprema Corte di Cassazione che non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società, assumendo che tale principio si applichi anche alle società di persone.

Pertanto con il lodo impugnato, veniva accolta la domanda di [REDACTED] solo e limitatamente all'accertamento della sussistenza, quale erede del socio defunto [REDACTED] di un suo diritto di credito nei confronti della [REDACTED], mentre doveva essere rigettata la domanda nella parte in cui chiedeva la condanna dei convenuti alla corresponsione della quota di liquidazione in un ammontare di euro 262.267,00.

- 7 - Per l'effetto si riconosceva il diritto di [REDACTED] alla liquidazione in suo favore , quale erede di [REDACTED] della quota del 50% della [REDACTED] in liquidazione, da determinarsi all'esito del procedimento di liquidazione, con vittoria di spese del predetto previa compensazione in misura di 1/3, e restanti 2/3 in capo alla [REDACTED] .

2) Impugnazione. Avverso il predetto lodo arbitrale proponeva impugnazione [REDACTED]

, in proprio e quale socio unico e nella qualità di liquidatrice della [REDACTED] in liquidazione, per i seguenti motivi di nullità, premettendo che, trattandosi di clausola compromissoria prevista da clausola pattuita prima dell'entrata in vigore del D.Lvo del 2 febbraio 2006 n. 40, il lodo era impugnabile nei casi previsti dall'art. 829 cpc vigente all'epoca della costituzione della società:

2.1) Incompromettibilità della questione e conseguente nullità dell'arbitrato ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. Rilevava [REDACTED] che la controversia non era compromettibile non potendosi l'arbitro sostituire al liquidatore e procedere all'attribuzione di quote di una società in liquidazione. [REDACTED] infatti, solo a liquidazione avvenuta della società e dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e piano di riparto, avrebbe potuto far valere eventuali pretese.

Né poteva ritenersi corretta la pronuncia dell'Arbitro sul diritto di credito del [REDACTED] alla quota di liquidazione della società, in quanto, una volta accertato dallo stesso giudicante la incompatibilità della domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla liquidazione della quota del 50% della [REDACTED] lo stesso giudicante non poteva pronunciare su una domanda di accertamento del diritto di credito alla quota di liquidazione quale erede, domanda che non era stata formulata dall'istante.

2.2) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 1 c.p.c. punto 4) in relazione all'art. 817 c.p.c. Rilevava l'impugnante come l'arbitro nel decidere sulla domanda del [REDACTED] accertando il diritto del predetto alla quota di liquidazione della società nella misura del 50% quale erede del de cuius [REDACTED], aveva giudicato su materia per la - 8 - quale vi era la sua incompetenza, trattandosi di questione successoria rimessa al giudice ordinario in giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli per impugnazione del testamento olografo di [REDACTED] per incapacità e lesione di legittima con domanda di riduzione testamentaria, avanzata dal fratello dell'istante [REDACTED] cui si erano unite la madre [REDACTED] la sorella [REDACTED]

Con la decisione assunta nel lodo arbitrale l'Arbitro aveva di fatto inciso sulla causa successoria, espungendo beni dalla massa ereditaria e provocando una oggettiva riduzione dell'asse del de cuius, materia sottoposta alla decisione del giudice ordinario.

Sussisteva sul punto l'incompetenza dell'Arbitro privo di "potestas iudicandi" con violazione dell'art. 817 c.p.c. e conseguente nullità del lodo impugnato.

2.3) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 2 c.p.c. in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione ex art. 819 c.p.c. Rilevava l'impugnante che era stata chiesta all'Arbitro la sospensione del lodo ai sensi dell'art. 819 c.p.c. per l'evidente possibile conflitto che si sarebbe potuto verificare tra la decisione sul lodo e l'esito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli sull'impugnazione del testamento olografo e lesione di legittima degli eredi del de cuius [REDACTED] richiesta sulla quale il giudicante non si era pronunciato, così verificandosi un "error in iudicando" ed "in procedendo" che erano causa di nullità del lodo per violazione delle norme indicate in rubrica.

2.4) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 1 punto 9) in relazione agli artt. 102 e 112 c.p.c. Rilevava [REDACTED] che, poiché le quote della [REDACTED] aveva chiesto la liquidazione in suo favore, costituivano parte integrante dell'asse ereditario di [REDACTED] nelle more della decisione di merito della causa successoria, l'Arbitro, una volta ritenutosi competente a decidere, avrebbe dovuto a pena di nullità ordinare la chiamata in causa di [REDACTED] eredi di [REDACTED] e come tali litisconsorti necessari.

- 9 - In mancanza sussisteva quindi la violazione del principio del contraddittorio ex artt. 112 e 102 c.p.c. con conseguente nullità del lodo per violazione della norma in rubrica indicata.

2.5) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 99 c.p.c. Sussisteva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto l'Arbitro aveva ritenuto non compromettibile la domanda con la quale il [REDACTED] chiedeva la condanna dei convenuti alla corresponsione della somma corrispondente alla liquidazione della quota in suo favore ed aveva invece accolto la domanda di accertamento della sussistenza quale erede del socio defunto di un suo diritto di credito nei confronti della [REDACTED], domanda che in realtà non era stata mai avanzata dall'istante.

2.6) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 1 n. 4 per disposizioni contraddittorie in relazione all'art. 91 c.p.c. Rilevava l'impugnante come, a fronte del rigetto dell'unica domanda proposta dal [REDACTED] di condanna dei convenuti al pagamento della liquidazione delle quote, l'istante doveva essere condannato al pagamento di tutte le spese di lite e come quindi doveva ritenersi erronea la compensazione di 1/3 e la condanna della restante parte delle spese in capo alla [REDACTED]

In conclusione per tutti i motivi indicati si chiedeva la dichiarazione di nullità del lodo impugnato con vittoria di spese di lite sia di arbitrato che di impugnazione.

Si costituiva nella fase di gravame [REDACTED] resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese di lite.

3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'impugnazione fondata per le ragioni che seguono.

Preliminarmente deve chiarirsi la disciplina applicabile al lodo in esame, trattandosi di clausola compromissoria prevista dall'art. 13 dello statuto della [REDACTED] costituita in data 18 gennaio 2000, quindi prima dell'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato prevista dal D. Lvo 2 febbraio 2006 n. 40, e di domanda di - 10 - arbitrato presentata al Presidente del Tribunale di L'Aq. che provvedeva alla nomina di Arbitro in data 20 luglio 2017, quindi successiva alla predetta normativa.

Questa Corte osserva al riguardo come la soluzione relativa al problema della disciplina applicabile al caso di specie sia preliminare, in quanto secondo la vecchia normativa, l'art. 829 c.p.c. stabiliva al secondo comma che "l'impugnazione per nullità

è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"; l'art. 829, comma 3 c.p.c. come novellato dal d.lvo 40/2006 invece prevede che "l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà di ordine pubblico", con ciò rovesciando l'impostazione prevista sotto la disciplina previgente secondo cui l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che non fosse espressamente esclusa dalle parti.

La Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sul punto chiarendo, con pronuncia confermata anche nelle successive pronunce, che "in tema di arbitrato, l'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformato dall'art. 24 del d.lvo n. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lvo n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge, cui l'art. 829 comma 3 c.p.c. rinvia, va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione c.d. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829 c.p.c. comma 2 c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile" (Cass. Sez. U. n. 9284 del 9 maggio 2016).

Più di recente la Suprema Corte nel ribadire il medesimo orientamento ha ulteriormente chiarito che "in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle - 11 - parti è applicabile l'art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile" (Cass. Sent. 17339 del 13 luglio 2017).

Pertanto nel caso di specie, applicandosi la formulazione di cui all'art. 829 c.p.c. precedente alla riforma del D. Lvo n. 40 /2006, devono ritenersi ammissibili i motivi di impugnazione proposti di nullità del lodo per violazioni di diritto.

Nel merito questa Corte ritiene di dover accogliere il gravame proposto e ritenere la nullità del lodo in esame affrontando, secondo la ragione più liquida, il secondo motivo di nullità proposto e relativo alla violazione dell'art. 829 comma 1 punto 4 in relazione all'art. 817 c.p.c., per avere l'Arbitro Unico deciso oltre i limiti della convenzione di arbitrato su materie quindi escluse dalla sua competenza.

In particolare si osserva come la clausola compromissoria invocata dalle parti contenuta dell'art. 13 dello statuto della [REDACTED] prevedesse che "tutte le controversie tra i soci, oppure tra alcuni di essi o tra i loro eredi e la Società, circa l'interpretazione, l'esecuzione del contratto per le quali non fosse prevista la competenza inderogabile

dell'Autorità Giudiziaria, dovevano essere definite da un amichevole arbitro compositore scelto d'accordo tra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale dell'Aq.”.

La domanda di arbitrato proposta da [REDACTED] all'esito della pronuncia di incompetenza resa dal Tribunale ordinario innanzi al quale la medesima domanda era stata avanzata inizialmente, conteneva la richiesta all'Arbitro di “pronunciarsi sulla liquidazione della quota della [REDACTED].., unico socio superstite & C.

in favore dell'istante e per l'effetto voglia condannare la predetta società e Li. Di Na. quale unico socio superstite, in solido tra loro, a corrispondere a [REDACTED] la quota di liquidazione in un ammontare di euro 262.167,00 o diversa somma di giustizia”.

Il [REDACTED] premetteva che la DI. s.n.c. era costituita da [REDACTED].., padre del predetto e che lo stesso era deceduto lasciando con testamento olografo il figlio [REDACTED] suo erede universale.

- 12 - Per effetto di tale testamento l'istante rilevava che quale erede avrebbe quindi avuto diritto alla liquidazione della quota societaria del de cuius pari quindi al 50% .

Risulta documentato ed incontestato tra le parti che la socia superstite, [REDACTED].., secondo i propri diritti, aveva esercitato la scelta di sciogliere la società che veniva quindi posta in liquidazione, cosicché il [REDACTED] rivendicava il proprio diritto alla corresponsione da parte della società e della socia superstite della quota di liquidazione spettantegli quale erede universale del de cuius [REDACTED] .

I convenuti attuali impugnanti avevano eccepito in fase di lodo arbitrale la mancanza di potestas iudicandi dell'arbitro nominato involgendo le domande proposte decisioni relative alla materia successoria oggetto di controversia pendente tra gli eredi del [REDACTED] risultando pendente davanti al Tribunale di Napoli causa di impugnazione del testamento olografo di [REDACTED] per incapacità e lesione di legittima con richiesta di riduzione, causa proposta dal fratello dell'istante, [REDACTED] al quale si erano unite la madre [REDACTED] .

L'Arbitro Unico, aveva ritenuto che ai fini della pronuncia del lodo a nulla rilevassero le questioni successorie connesse al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli per impugnazione del testamento olografo e lesione di legittima, in quanto la qualità di erede non era contestata dalle controparti e la clausola compromissoria era operativa, indipendentemente dalla circostanza che [REDACTED] fosse erede universale o pro quota.

Pertanto all'esito del procedimento arbitrale, ritenuta non compromettibile la domanda di condanna alla corresponsione della quota di liquidazione, l'Arbitro Unico accoglieva la domanda di accertamento di [REDACTED] del diritto quale erede alla quota di liquidazione della società [REDACTED] nella misura del 50%.

Questa Corte rileva come la decisione arbitrale risulta affetta da nullità per aver pronunciato l'Arbitro Unico oltre i limiti stabiliti dalla convenzione arbitrale, quindi su materia esclusa dall'ambito della competenza arbitrale.

In particolare si osserva come risulta incontestata tra le parti la qualità di erede di [REDACTED] in quanto figlio del de cuius [REDACTED] titolare in vita del 50% delle - 13 - quote della DI. s.n.c., unitamente alla [REDACTED].., titolare del restante 50% delle quote della medesima società.

La domanda di [REDACTED].. era volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto quale erede testamentario alla liquidazione della quota societaria, o alla quota della liquidazione societaria, quindi nella misura del 50%, domanda di accertamento che all'evidenza era contenuta nella successiva domanda di condanna alla corresponsione del valore di tale quota di liquidazione.

Nel dare risposta a tale domanda il lodo arbitrale si pronunciava indebitamente sulla misura della quota di liquidazione pari al 50% spettante al [REDACTED] all'esito della liquidazione della società di cui il socio superstite aveva deciso lo scioglimento e tale pronuncia deve ritenersi emessa al di fuori di quanto devoluto con la clausola arbitrale e quindi al di fuori della potestas iudicandi dell'Arbitro nominato.

Da. per acclarata e non contestata la qualità di erede di [REDACTED]. in relazione al proprio genitore deceduto [REDACTED] titolare in vita del 50% delle quote della [REDACTED] la pronuncia relativa all'ammontare della quota di liquidazione spettante all'istante involge all'evidenza questioni successorie, presupponendo la valutazione della validità del testamento olografo con il quale il de cuius [REDACTED]. aveva nominato il figlio [REDACTED] suo erede universale, nonché l'interpretazione dello stesso testamento, incidendo inevitabilmente sulla definizione e determinazione dell'asse ereditario e delle quote di legittima spettanti anche agli altri eredi, quali i fratelli dell'istante e la madre dello stesso.

Tali questioni, peraltro pendenti, come indicato in modo incontestato dalle parti, innanzi al Tribunale di Napoli, con domanda di nullità del predetto testamento olografo e di riduzione per lesione di legittima, costituiscono materia non prevista nell'ambito della convenzione arbitrale di cui all'art. 13 dello statuto, che rimette alla decisione arbitrale unicamente tutte le controversie tra i soci, oppure tra alcuni di essi o tra i loro eredi e la Società, circa l'interpretazione, l'esecuzione del contratto, dovendosi pertanto ritenere che la pronuncia dell'Arbitro, che riconosceva il diritto del [REDACTED] alla liquidazione in suo favore in qualità di erede del dante causa [REDACTED] della quota del 50% della liquidazione della [REDACTED], abbia sicuramente esorbitato dai - 14 - limiti della convenzione, con violazione della "potestas iudicandi", avendo pronunciato su materia per la quale non vi era alcuna competenza arbitrale.

Pertanto il lodo deve ritenersi emesso in violazione delle norme di cui all'art. 829 comma 1 n. 4 e conseguentemente questa Corte ne dichiara la nullità.

Re. assorbito ogni altro profilo di doglianza sollevato nell'impugnazione.

Quanto alle spese di lite, restano a carico di tutte le parti in solido, quelle relative al compenso dell'Arbitro Unico, liquidato in euro 9.900,00, oltre accessori di legge ed il compenso per l'attività dell'Ufficio di segreteria, liquidato in € 1.500,00 oltre accessori di legge, nella considerazione che il lodo si è svolto in esecuzione di clausola contrattuale accettata anche dalla Di Na. Li. e che la stessa, in proprio e nella qualità, aveva sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario adito originariamente dal [REDACTED] in favore dell'applicazione proprio della suddetta clausola arbitrale.

Quanto alle spese di lite, invece le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del [REDACTED] sia per la fase arbitrale che per la fase di impugnazione, secondo liquidazione indicata in dispositivo e fatta esclusione per la fase istruttoria di impugnazione non svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da [REDACTED] in proprio e quale socio unico e nella qualità di liquidatore della [REDACTED] in liquidazione, per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato in L'Aq. in data 13 dicembre 2018, nei confronti di CA.

, così provvede:

- Accoglie l'impugnazione e per l'effetto dichiara la nullità del lodo pronunciato in L'Aq. in data 13 dicembre 2018 tra [REDACTED] [REDACTED], in proprio e quale socio unico e nella qualità di liquidatore della [REDACTED]

- Po. a carico di tutte le parti in solido tra loro il compenso dell'Arbitro Unico, liquidato in euro 9.900,00, oltre accessori di legge, e il compenso per l'attività dell'Ufficio di segreteria, liquidato in euro 1.500,00 oltre accessori di legge;

- 15 -

- Condanna [REDACTED] al rimborso delle spese di lite della fase arbitrale e della fase di impugnazione in favore della parte impugnante, liquidate in € 9.900,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie nella misura di legge per la fase arbitrale, ed in € 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, per la fase di impugnazione.

Co.l deciso nella camera di consiglio tenuta in videoconferenza in data 28 giugno 2022 su relazione della Dott. [REDACTED]

Il Presidente est. Dott. [REDACTED]

[REDACTED] © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
2022

25/09/2022